Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 maggio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. **405**.

Inclusione dell'abitato di Vetrale, frazione del comune di Orria, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2659, emesso nell'adunanza del 13 dicembre 1955;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Vetrale, frazione del comune di Orria, in provincia di Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 158. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. **406**.

Inclusione dell'abitato di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2576, emesso nell'adunanza del 13 dicembre 1955;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*) allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di

Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, limitatamente alla zona segnata in rosa nell'annessa planimetria in data 12 agosto 1955, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 154. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 407.

Inclusione dell'abitato di Canosa di Puglia (rione Castello), in provincia di Bari, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 362, emesso nell'adunanza del 14 febbraio 1956;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Canosa di Puglia, in provincia di Bari, limitatamente al rione Castello.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 157. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 408.

Inclusione dell'abitato di San Gimignano, in provincia di Siena, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 361, emesso nell'adunanza del 14 febbraio 1956;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di San Gimignano, in provincia di Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 153. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 409.

Inclusione dell'abitato di Casalnuovo Lucano, in provincia di Potenza, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 363, emesso nell'adunanza del 14 febbraio 1956;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Casalnuovo Lucano, in provincia di Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 155. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956, n. 410.

Inclusione dell'abitato di Fardella, in provincia di Potenza, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 313, emesso nell'adunanza del 30 gennaio 1956;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Fardella, in provincia di Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 159. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1956, n. 411.

Cambiamento della denominazione della frazione Maiano del comune di Fusignano in quella di « Maiano Monti » (Ravenna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Fusignano (Ravenna) in data 15 giugno 1954, n. 48, con la quale è stato chiesto che la denominazione della frazione « Maiano » venga cambiata in quella di « Maiano Monti »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Ravenna 21 febbraio 1955, n. 13, con la quale è stato espresso parere in ordine alla citata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Maiano » del comune di Fusignano è mutata in quella di « Maiano Monti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 163. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1955.

Nomina dei membri del Comitato centrale del lavoro portuale per il biennio 3 dicembre 1955-2 dicembre 1957.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, relativa alla istituzione, presso il Ministero della marina mercantile, del Comitato centrale del lavoro portuale;

Visti i propri decreti 3 dicembre 1953, 3 giugno 1954, 17 novembre 1954, 8 giugno 1955 e 3 agosto 1955, relativi alla nomina dei membri e del segretario del suddetto Comitato per il biennio dal 3 dicembre 1953 al 3 dicembre 1955;

Considerato che il 2 dicembre 1955 è scaduto il biennio previsto dall'art. 3 della predetta legge, di durata in carica dei membri del Comitato stesso;

Viste le designazioni fatte ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati, per il biennio 3 dicembre 1955-2 dicembre 1957 membri del Comitato centrale del lavoro portuale i signori:

Mosti dott. Giuseppe, direttore generale del Lavoro marittimo e portuale e dei porti;

Terlizzi dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pighini cap. di vascello Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina;

Bogiankino dott. Teodorico, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Bulgarelli dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Baccante Gabriele, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Bachi dott. Raffaele, ispettore generale nel Ministero della marina mercantile;

Menegatti dott. Demetrio, in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi;

Fracasso dott. Paolo, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Galli dott. Mario, in rappresentanza degli industriali.

Bovo dott. Ambrogio, in rappresentanza dei commercianti;

Rositani com.te Teodoro, in rappresentanza degli armatori;

Meli, comm. Vittorio Isidoro, in rappresentanza dell'armamento minore;

De Stefano Marino, Maffei rag. Alfredo, Sarro Antonio e Mangini Mario, in rappresentanza dei lavoratori portuali.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Tullio Vitiello, primo segretario nel Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1956
Registro n. 30 Marina mercantile, foglio n. 169. — CESARI

(2218)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1956.

Elevazione della sezione dell'Ispettorato del lavoro di Messina ad Ispettorato provinciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1946, con il quale è stata istituita a Messina una sezione dell'Ispettorato interprovinciale del lavoro di Catania, con circoscrizione comprendente la provincia di Messina,

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1956 la sezione dell'Ispettorato del lavoro, con sede a Messina, è elevata ad Ispettorato provinciale, con circoscrizione comprendente la provincia di Messina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1956
Registro n. 10 Lavoro e previdenza, foglio n. 170. — BAGNOLI

(2247)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1956.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1953 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Pisa, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Chericoni dott. Eldo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Simonelli avv. Gualberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Del Pecchia ing. Carlo, rappresentante del Genio civile;

Fortunati dott. Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Mancini dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Tertulliani Bruno, Zaccagnini Jacopo, Grazio Aldo, Davini Osasco, Pastechi Luciano, Puccini Luigi e Lami Rolando, rappresentanti dei lavoratori;

Benussi dott. Antonio, Nardi Luciano, Muccini dott. Arturo e Matteuci Aldo Filiberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fuzzati Delelmo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2106)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1956.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni stagionali di Grado, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Preso atto dell'accordo intervenuto in data 14 maggio 1954 fra le organizzazioni sindacali interessate in ordine alla tabella allegata al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione I.N.A.-Casa, per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni stagionali di Grado, sono determinate nella misura di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella sono valevoli, agli effetti previsti dall'art. 1, per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ciascun anno, salva disdetta da parte degli interessati all'accordo citato nelle premesse del presente decreto, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno cui le retribuzioni stesse si riferiscono.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° maggio 1954.

Roma, addì 30 aprile 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni stagionali di Grado.

a) *Alberghi di I categoria*		
Lavoratori di 1ª categoria	L.	55.000
Lavoratori di 2ª categoria	»	42.000
Lavoratori di 3ª categoria	»	35.000
b) *Alberghi di II categoria e pensioni di I categoria*		
Lavoratori di 1ª categoria	L.	50.000
Lavoratori di 2ª categoria	»	40.000
Lavoratori di 3ª categoria	»	35.000
c) *Alberghi di III categoria e pensioni di II categoria*		
Lavoratori di 2ª categoria	L	40.000
Lavoratori di 3ª categoria	»	34.000
d) *Alberghi di IV categoria e pensioni di III categoria e locande*:		
Lavoratori di 2ª categoria	L	32.000
Lavoratori di 3ª categoria	»	28.000
e) *Albergo Astoria*		
Lavoratori di 1ª categoria	L.	55.000
Lavoratori di 2ª categoria	»	38.000
Lavoratori di 3ª categoria	»	31.000
Albergo Fonzari		
Lavoratori di 1ª categoria	L	50.000
Lavoratori di 2ª categoria	»	37.000
Lavoratori di 3ª categoria	»	28.000
f) *Apprendisti dipendenti da esercizi di qualsiasi categoria*:	L.	15.000

NOTE:

1. — Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese, ragguagliato a 26 giorni.

2. — Per le categorie degli alberghi e delle pensioni vale la classificazione pubblicata nel Foglio annunzi legali (F.A.L.) della provincia di Gorizia, n. 17 del 27 ottobre 1952.

3. — Per l'appartenenza dei lavoratori alle varie categorie si fa riferimento all'art. 2 del contratto nazionale di lavoro per i lavoratori di alberghi, pensioni e locande, stipulato il 18 dicembre 1949.

Visto, p. *il Ministro*: SEDATI

(2232)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1956.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, approvato con decreto del Capo del Governo in data 31 maggio 1939;

Viste le deliberazioni dell'assemblea dei soci in data 24 gennaio 1955 e 24 marzo 1956 e quelle del Consiglio di amministrazione in data 1° febbraio 1955 e 27 marzo 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa), composto di 64 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

Statuto della Cassa di risparmio di San Miniato

TITOLO I.

Costituzione, sede, scopo, patrimonio e durata della Cassa

Art. 1.

La Cassa di risparmio di San Miniato, istituita nel 1830 da una associazione di private persone, ha sede in San Miniato, appartiene alla Federazione fra le Casse di risparmio della Toscana ed è regolata dal presente statuto, dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinaria;
c) dal fondo di riserva federale;
d) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali.

Art. 4.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:
l'assemblea dei soci;
il Consiglio d'amministrazione;
la Presidenza;
il Collegio sindacale;
la Direzione.

TITOLO II.

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di novanta nè minore di sessanta.

I soci residenti fuori del comune di San Miniato non potranno superare il numero di trentacinque.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile e si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Per la nomina a socio occorre il voto di 2/3 degli intervenuti all'assemblea.

La qualità di socio si perde oltre che per morte, per volontarie dimissioni, se accettate dall'assemblea, nel qual caso il socio dimissionario non potrà venire riproposto se non dopo un biennio.

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna infamante;

b) coloro contro i quali pendono atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in tre adunanze consecutive ordinarie;

d) i dipendenti della Cassa.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che voto e la delegazione di un solo socio.

Art. 8.

I soci non hanno diritti, nè sul patrimonio, nè sugli utili della Cassa.

Art. 9.

I soci dovranno essere in possesso dei diritti civili e politici ed avere superato l'età di 25 anni e dovranno corrispondere la quota sociale di L. 50.

Art. 10.

Le quote sociali sono per i soci infruttifere e versate a fondo perduto.

TITOLO III.

Assemblea dei soci

Art. 11.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria e delibera

In via ordinaria:

a) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza;

b) sulla nomina di un sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) sulla retribuzione del Collegio sindacale, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia;

d) sulla approvazione dei rendiconti annuali.

In via straordinaria:

1) sulla nomina dei nuovi soci e sulla decadenza degli stessi;

2) sulle eventuali proposte formulate dai soci con le modalità di che al successivo art. 13.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie, che saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, e potrà proporre, di sua iniziativa, modifiche sulle quali delibererà, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

L'assemblea ordinaria ha luogo entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Art. 13.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del Consiglio di amministrazione, quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda per iscritto almeno venticinque soci.

Art. 14.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 15.

L'assemblea si ritiene legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti almeno venti soci.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere indetta un'ora dopo quella di prima convocazione.

Art. 16.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Le astensioni e le schede bianche o nulle non si computano per stabilire la maggioranza suddetta.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Per le nomine a socio ed alle altre cariche sociali qualora dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati abbia riportate le maggioranze previste, l'assemblea procede al ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto maggior numero di voti nella seconda votazione. A parità di voti si ritiene eletto a socio il più anziano di età ed alle cariche sociali il più anziano di nomina a socio.

Le nomine alle cariche sociali si fanno per scheda contenente l'elenco dei soci sulla quale verranno contrassegnati i prescelti.

Le nomine dei nuovi soci si fanno per scheda segreta.

Le altre votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che almeno cinque soci chiedano l'appello nominale e salvo per le questioni concernenti persone nelle quali si vota a scrutinio segreto.

I soci non possono prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri e dei loro congiunti fino al terzo grado compreso, ovvero interessi di Corpi morali e stabilimenti da loro amministrati.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono partecipare alle votazioni relative al rendiconto degli esercizi durante i quali esplicarono il loro mandato e agli argomenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 11.

Art. 17.

La Presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente.

In caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. L'anzianità si determina secondo il disposto dell'art. 23.

Il segretario e gli scrutatori sono nominati dal presidente, fra i soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 18.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente vengono nominati in conformità delle norme legislative vigenti.

Gli altri consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Art. 19.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, direttori, funzionari e impiegati della Cassa.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 20.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano nel corso di ciascun quadriennio, in ragione di due membri nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo ed uno nel quarto.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino all'insediamento dei loro successori.

Art. 21.

E' vietato agli amministratori di ricevere indennità o compensi, nè fissi nè temporanei e neppure professionali, ed è parimente loro vietato di contrarre qualsiasi obbligazione con la Cassa.

Questa disposizione è estesa anche al Collegio dei sindaci.

Al presidente, al vice presidente del Consiglio di amministrazione ed agli altri amministratori, per l'intervento a ciascuna adunanza del Consiglio e per il loro servizio di turno, verrà assegnato una medaglia di presenza in conformità delle disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute.

Non è ammessa la cumulazione delle medaglie di presenza; nel caso di più servizi prestati dagli amministratori nello stesso giorno, sarà assegnata la medaglia di presenza di maggiore ammontare.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) Su le modifiche statutarie ai sensi di legge, sentito il parere dell'assemblea dei soci:

2) Su la nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore;

3) Su la formazione del regolamento per l'ordinamento dei vari servizi e per il loro funzionamento;

4) Su la formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e di servizi ad essa aggregati;

5) Sul trattamento economico e normativo del personale, sulle nomine e promozioni, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa e a riposo, nonchè sulle ricompense più importanti e le punizioni più gravi da applicare nei confronti del personale ai sensi del regolamento;

6) Su la istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse, sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondersi ai membri delle medesime tenendo presente le disposizioni vigenti in materia;

7) Sul conferimento delle firme di rappresentanza per determinati atti, a dirigenti, funzionari, o ad altri dipendenti dell'Istituto;

8) Sui conti consuntivi annuali da sottoporre alla assemblea dei soci;

9) Sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazione;

10) Sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

11) Sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

12) Sull'assunzione di nuovi servizi e su la eventuale soppressione di quelli esistenti;

13) Su la vendita e su gli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge, con facoltà di rinuncia all'ipoteca legale, e sulle eventuali locazioni;

14) Su le formalità per l'emissione dei libretti, su le norme che ne regolano le varie categorie, e su la determinazione dei tassi di interesse, in conformità delle disposizioni in materia;

15) Su l'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) Su le norme e sui criteri per investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

17) Su le operazioni di cui all'art. 53;

18) Sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono essere comunque contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione, salvo quelle adottate dalle Commissioni di sconto in materia di erogazione del credito le quali dovranno essere comunicate al Consiglio per semplice conoscenza.

I poteri delegati alle Commissioni di sconto non possono eccedere la decima parte del limite del fido da concedersi ad uno stesso nominativo ai sensi dell'art. 55 del presente statuto;

19) Su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga un credito per la Cassa;

20) Su le transazioni di qualsiasi importo;

21) Su le partecipazioni ad istituti o enti di pubblica utilità di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti creati o promossi dallo Stato.

Art. 23.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria quando il presidente o chi lo sostituisce lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 18 dell'art. 22, occorre il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina cotemporanea il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati da chi le ha presiedute e dal direttore.

Qualora il Consiglio si aduni in seduta segreta, chi presiede designerà un consigliere a fungere da segretario.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 24.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V.

Presidente

Art. 25.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e le eventuali Commissioni consultive e di sconto.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e alle surrogazioni a favore dei terzi, alle annotazioni di inefficacia e alla cancellazione delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni, costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente ed, in assenza o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano; l'anzianità si determina secondo il disposto dell'articolo 23; di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Il presidente può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare ad altri amministratori, al direttore, ad altri dirigenti e ad altri funzionari alcune delle proprie attribuzioni precisandone caso per caso i limiti e la durata.

TITOLO VI.
Collegio sindacale

Art. 26

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio della Toscana.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile e da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino alla approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

TITOLO VII.
Direttore e personale

Art. 27.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste, inoltre, con voto deliberativo alle sedute del Consiglio in funzione di Comitato di sconto.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 22.

Il direttore istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio firmando gli atti relativi. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, le quietanze dei mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Esso firma inoltre i verbali delle adunanze del Consiglio e conseguenti dichiarazioni e provvedimenti.

Il direttore è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore; in caso di assenza o di impedimento anche di questi da altro dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art. 28.

In apposito regolamento verranno stabiliti i diritti e doveri del personale.

Art. 29.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione del quinto dello stipendio con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VIII.
Depositi

Art. 30.

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate, con un minimo che potrà essere stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 31.

La Cassa riceve depositi:
1) a risparmio;
2) in conto corrente.

I depositi a risparmio sono delle seguenti categorie:
a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;
b) a piccolo risparmio speciale;
c) vincolati a tempo;
d) contro buoni fruttiferi.

Art. 32.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:
a) nominativi;
b) nominativi ma pagabili al portatore;
c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome e di un motto).

Art. 33.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare del libretto o agli aventi diritto.

Art. 34.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria. Il vincolo o condizione deve essere di gradimento della Cassa.

Art. 35.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa, e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove, però, sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 36.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa.

Art. 37.

Il tasso di interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie, le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo e quello minimo di credito fruttifero sono stabilite dal Consiglio di amministrazione con la osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia.

Gli interessi sono liquidati al netto della imposta di ricchezza mobile e si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto.

Art. 38.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

Art. 39.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione di deposito o di rimborso.

Art. 40.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazioni sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione, o smarrimento di libretti si applicano, per l'emissione dei duplicati, le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie per facilitare la emissione dei duplicati quando trattasi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni di leggi vigenti.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio

Art. 42.

L'importo massimo delle somme rimborsabili a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione in relazione alle disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia.

Il Consiglio di amministrazione può tuttavia dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 43.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati a persone ed Enti appartenenti a categorie ammesse a usufruirne, giusta quanto disposto dal regolamento per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle norme di carattere generale vigenti in materia.

Anche per quanto concerne i limiti massimi dei depositi fruttiferi, dei versamenti e dei prelevamenti, nonchè i termini di preavviso relativi a questi ultimi, si osservano le suaccennate disposizioni regolamentari e di carattere generale.

La Cassa non rilascia che un solo libretto a favore della stessa persona o Ente.

Art. 44.

L'ammontare complessivo del credito, inscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 45.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alla categoria sopra indicata, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario. Qualora per qualsiasi causa i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Depositi vincolati

Art. 46.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a scadenza fissa o a scadenza indeterminata ma con vincolo di preavviso reciproco, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo o del periodo di preavviso, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale e agli effetti del tasso di interesse e di scadenza del vincolo, si applicano le norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 47.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta di regola al 31 dicembre di ogni anno.

Peraltro la capitalizzazione stessa potrà essere effettuata anche alla scadenza del vincolo.

Art. 48.

Qualora, scaduto il vincolo o il preavviso, il deposito non venisse ritirato entro quindici giorni, lo stesso — se consenziente la Cassa — si intenderà tacitamente rinnovato alle precedenti condizioni.

Art. 49.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati alla osservanza delle norme emanate in materia.

Buoni fruttiferi

Art. 50.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento e dalle disposizioni in materia.

Depositi in conto corrente e di corrispondenza

Art. 51.

La Cassa accetta depositi in conto corrente, con le modalità stabilite dal regolamento, corrispondendo, su tali depositi, un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di deposito.

Art. 52.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

La misura massima della somma rimborsabile a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione in relazione alle disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Il Consiglio di amministrazione può, peraltro, autorizzare la direzione a concedere il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però, per lo addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

La Cassa accetta pure depositi in conto corrente sotto forma di conti di corrispondenza.

TITOLO IX.

Impieghi

Art. 53.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore a sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*) e di buoni del tesoro ordinari;

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*); o da cambiali o da fidejussioni di firma di primo ordine;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti nonchè in sconto delle delegazioni medesime;

i) in anticipazioni di cassa od in altre sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h*), per i quali l'Istituto disimpegni il servizio di tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto o dalle deliberazioni adottate in conformità di legge che abbiano riportato l'approvazione dei loro organi di vigilanza;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di legge e convenzioni; la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni 20;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di depositi di denaro, di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (Warrantes) emesse da Istituti o Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati e salariati di pubbliche Amministrazioni, garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle vigenti leggi, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

p) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, l'Istituto federale di credito agrario per la Toscana e l'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana di cui la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

r) in finanziamenti su crediti derivanti da esportazioni, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, previe le debite autorizzazioni;

s) in depositi cauzionali costituiti in titoli di Stato o equiparati, in accettazioni, avalli fidejussioni per conto di terzi previa assunzione di adeguate cautele e con le limitazioni contenute nell'art. 55;

t) in ogni altra operazione che sia consentita alle Casse di risparmio da leggi speciali.

Art. 54.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10%.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altra formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli e le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di notaio, o di un ufficiale giudiziario o di pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a ricoprire il suo credito.

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o Ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 55.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubbliche Amministrazioni che risultino regolarmente costituiti e notificati alla Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi o ditte di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali con una sola firma, nonchè concedersi aperture di credito in conto corrente garantito dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, costituirsi cauzioni, concedersi fidejussioni, accettazioni o avalli contro la sola obbligazione del contraente. Il limite di fido per operazioni del genere non può superare la somma di L. 2.000.000 per ciascuna persona o ditta e la misura globale da investire nelle stesse operazioni non può eccedere il sei per cento dei capitali amministrati (depositi e riserve).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi salvo il caso di operazioni speciali per le quali sia consentita una più lunga scadenza dalle vigenti norme; potranno essere concessi rinnovi previa congrua decurtazione e eccezionalmente senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul Credito agrario potranno avere una sola firma e la durata prevista dalla legge stessa.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo eventuali deroghe da richiedersi ai sensi di legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui ed i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni, salvo proroga da accordarsi di anno in anno per non più di un altro quinquennio.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Art. 56.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso Compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 57.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in una unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

Art. 58.

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie o i Comuni e in sconto di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti o Enti, non deve eccedere il 35% dei capitali amministrati dalla Cassa.

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni 20.

Art. 59.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

TITOLO X.

Operazioni varie

Art. 60.

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi aperti o chiusi di fondi pubblici e privati, titoli di credito, oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione tenendo presenti le norme vigenti in materia.

La custodia dei depositi aperti può essere semplice o amministrata; essi potranno anche essere vincolati o condizionati con le norme stabilite dall'art. 34.

La Cassa, salvo i casi di forza maggiore, risponde:

nei depositi aperti, delle cose depositate ma non oltre il valore dichiarato e accertato all'atto della costituzione del deposito;

nei depositi chiusi, solo dell'integrità esteriore dell'involucro contenente le cose depositate e, in ogni caso, per un valore non eccedente le L. 500.000.

Art. 61.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 62.

La Cassa con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia può:

a) assumere il servizio di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie provinciali, nonchè i servizi di Cassa di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio e di Istituti di credito eseguendo servizi bancari per loro conto;

c) assumere per conto terzi il servizio di incasso effetti, e quello di compravendita di titoli previa copertura;

d) effettuare, con le debite autorizzazioni, le operazioni di valuta e di cambio;

e) assumere la gestione di Uffici viaggi e turismo;

f) riscontare le cambiali del proprio portafoglio;

g) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

h) vendere e depositare a cauzione di servizi i titoli di proprietà di cui alla lettera *a)* dell'art. 53, e vendere le partecipazioni di cui alla lettera *p)* dello stesso art. 53;

i) cedere i propri crediti;

l) contrarre operazioni passive in genere quando ciò occorra per il regolare andamento dei propri servizi;

m) compiere ogni altra operazione e assumere servizi che per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori venissero affidati e consentiti alla Cassa, ivi comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità e condizioni relative alle operazioni del presente titolo.

TITOLO XI.

Bilancio ed utili annuali

Art. 63.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore, alla assemblea dei soci, da convocare entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, per la discussione e relativa approvazione, nonchè per assegnare almeno i 7/10 degli utili netti dell'esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva (e del fondo comune di garanzia federale) e non oltre i 3/10 dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 64.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

Visto, *il Ministro per il tesoro* MEDICI

(2254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 aprile 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jean Tsaoussis, Console di Grecia a Trieste.

(2210)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « storia della filosofia » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « storia della filosofia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2293)

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Giuseppe Marani fu Ludovico, nato a Roma il 5 giugno 1898, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di laurea in scienze agrarie ed il diploma di perito forestale, rilasciati rispettivamente dalla Università di Bologna in data 15 maggio 1923 e dall'allora Istituto superiore agrario e forestale di Firenze il 25 ottobre 1931.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli rispettivamente alla Università di Bologna e a quella di Firenze.

(2225)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 21 gennaio 1956, numero 55186/5745, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al Consorzio agrario provinciale di Foggia della zona demaniale facente parte del tratturo Foggia-Campolato, in Foggia, estesa mq. 6125, riportata nel catasto terreni alla particella n. 15 da frazionarsi del foglio di mappa n. 56 e nella planimetria tratturale con il n. 46.

(2114)

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 24 febbraio 1956, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70 (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data	Registrazione alla Corte dei Conti Data	Reg. Agric. N.	Foglio				
	E. T. F. A. S.														
1	MADAU Nicolò fu Antonio Luigi	Chiaramonti	327.13.32	4155	28-12-52	19 s.o.2	24- 1-53	24- 2-56	13- 4-56	10	43	10.072.840	10.070.000	Banca Naz. Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
	Ente Puglia e Lucania														
2	ARCIERI MASTROMATTEI Cristoforo fu Gaetano e ARCIERI MASTROMATTEI Ugo fu Tommaso, erede di ARCIERI MASTROMATTEI Tommaso fu Gaetano	San Mauro Forte	152.00.95	2624	29-11-52	7 s.o.2	10- 1-53	24- 2-56	13- 4-56	10	44	7.200.838	7.200.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
3	CAMPOBASSO Francesco di Giuseppe	Aliano	320.91.33	2597	29-11-52	7 s.o.1	10- 1-53	24- 2-56	13- 4-56	10	45	5.351.391	5.350.000	Id. Id.	»
4	CAPORALE Francesco-Saverio, Mauro, Giovan Battista e Vito fu Sabino	Canosa	19.42.65	3011	29-11-52	9 s.o.	13- 1-53	24- 2-56	14- 4-56	10	69	462.354	460.000	Id. Id.	»
5	CAPUTI-IAMBRENGHI Giuseppe fu Francesco	Minervino Murge	267.16.94	2274	19-11-52	295 s.o.3	20-12-52	24- 2-56	13- 4-56	10	46	8.062.714	8.060.000	Id. Id.	»
6	CASSANO Vincenzo fu Nicola	Castellaneta	278.75.44	3361	18-12-52	14 s.o.1	19- 1-53	24- 2-56	13- 4-56	10	47	28.630.561	28.630.000	Id. Id.	»
7	CECI Consalvo fu Riccardo	Andria	101.48.11	—	4-12-54	125	31- 5-55	24- 2-56	13- 4-56	10	48	17.224.029	17.220.000	Id. Id.	»
8	GIUDICEPIETRO Carlo fu Vincenzo	Matera	164.52.11	—	4-12-54	119	25- 5-55	24- 2-56	13- 4-56	10	49	9.578.162	9.575.000	Id. Id.	»
9	GRASSI Guglielmo fu Giuseppe	Melendugno	159.31.58	3413	18-12-52	14 s.o.2	19- 1-53	24- 2-56	13- 4-56	10	50	16.568.607	16.565.000	Id. Id.	»
10	IATTA Giovanni fu Pasquale	Ruvo	109.03.18	3417	18-12-52	14 s.o.2	19- 1-53	24- 2-56	14- 4-56	10	70	1.865.314	1.865.000	Id. Id.	»
11	INCARNATI Cristina fu Olindo in FRANGIPANI	Stornarella	63.74.79	2610	29-11-52	7 s.o.1	10- 1-53	24- 2-56	13- 4-56	10	51	4.933.238	4.930.000	Id. Id.	»
12	LAVIANO Gennaro fu Pietro	Melfi	270.73.57	2107	19-11-52	294 s.o.3	19-12-52	24- 2-56	13- 4-56	10	52	21.401.919	21.400.000	Id. Id.	»
13	POMARICI-SANTOMASI Michela di Michele, in DE GEMMIS	Gravina	71.39.57	—	4-12-54	123	28- 5-55	24- 2-56	13- 4-56	10	53	7.188.434	7.185.000	Id. Id.	»

Roma, addì 27 aprile 1956

Visto, p. *Il Ministro* COBIANCHI

(2127)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Cassa sociale lavoratori agricoli », con sede in Cosenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, l'avv. Luigi Guarnieri è stato nominato liquidatore della Società cooperativa « Cassa sociale lavoratori agricoli », con sede in Cosenza, in sostituzione dell'avv. Giovanni Calabrese, dimissionario.

(2171)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edilizia dipendenti comunali « Stella polare », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, i poteri conferiti al dott. Giuseppe Capece, commissario della Società cooperativa edilizia dipendenti comunali « Stella polare », con sede in Roma, sono stati prorogati al 31 agosto 1956.

(2166)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra Miticoltori e Ostricoltori « C.O.M.I.O.S. », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, i poteri conferiti al prof. Leonardo Paradiso, commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro fra Miticoltori e Ostricoltori « C.O.M.I.O.S. », con sede in Taranto, sono stati prorogati dal 30 aprile 1956 al 31 agosto 1956.

(2163)

Revoca del decreto in data 10 maggio 1955 nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro fra reduci e combattenti « La Volontà », con sede in Falciano di Carinola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, è stato revocato il precedente decreto in data 10 maggio 1955, nei confronti della Società cooperativa fra reduci e combattenti « La Volontà », con sede in Falciano di Carinola.

(2169)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 17 maggio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,80	624,81	624,82	624,75	621,80	624,83	624,80	624,80	624,81
$ Can.	630 —	630,125	630,25	630 —	629 —	630,02	630,135	630 —	630 —	630 —
Fr. Sv. lib.	145,78	145,81	145,77	145,78	145,78	145,78	145,785	145,77	145,77	145,78
Kr. D.	90,50	90,47	90,50	90,49	90,51	90,50	90,47	90,49	90,49	90,55
Kr. N.	87,79	87,80	87,82	87,78	87,80	87,79	87,81	87,78	87,78	87,80
Kr. Sv.	120,60	120,72	120,70	120,71	120,68	120,60	120,75	120,60	120,60	120,60
Fol.	164,49	164,53	164,53	164,55	164,53	164,49	164,53	164,49	164,49	164,50
Fr. B.	12,57	12,57125	12,575	12,5725	12,5762	12,57	12,5725	12,5725	12,572	12,575
Fr. Fr.	178,29	178,30	178,31	178,32	178,32	178,30	178,35	178,29	178,29	178,30
Fr. Sv. acc.	143,17	143,15	143,13	143,15	143,20	143,17	143,19	143,17	143,17	143,16
Lst.	1757 —	1756,875	1756,875	1756,75	1757,0625	1757,10	1757,125	1757 —	1757 —	1757 —
Dm. occ.	149,68	149,69	149,72	149,71	149,69	149,70	149,70	149,70	149,70	149,68

Media dei titoli del 17 maggio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,925
Id. 3,50 % 1902	58,85
Id. 5 % 1935	90,20
Redimibile 3,50 % 1934	79,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,85
Id. 5 % 1936	94,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,275

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1956

1 dollaro USA.	624,825
1 dollaro Can.	630,062
1 Fr. Sv. lib.	145,782
1 Kr. Dan.	90,48
1 Kr. Norv.	87,795
1 Kr. Sv.	120,73
1 Fol.	164,54
1 Fr. bel.	12,572
100 Fr. Fr.	178,335
1 Fr. Sv. acc.	143,17
1 Lst.	1756,937
1 Marco ger.	149,705

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 110 del 15 maggio 1956, presso la Borsa valori di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 16 maggio 1956, il corso del cambio del dollaro canadese deve intendersi rettificato in 630,375 anzichè 630,275.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per il conferimento di posti di segretario capo, vacanti in Comuni della classe 3ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 14 aprile 1956, col quale è stato bandito il concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario capo vacanti nei Comuni della classe 3ª;

Considerata l'opportunità di prorogare la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni;

Decreta:

La scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui alle premesse è prorogata al giorno 20 giugno 1956.

Roma, addì 7 maggio 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(2296)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto del comune di Castelnuovo Monti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto pari numero in data 30 dicembre 1955, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli e esami al posto di medico condotto di Castelnuovo Monti (1ª condotta) vacante al 30 novembre 1955 in questa Provincia;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale medici chirurghi e dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo Monti;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Castelnuovo Monti (1ª condotta) vacante in questa Provincia al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:
Errichelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico provinciale;
Bettolo dott. Alfredo, docente patologia medica;
Pampari dott. Dino, docente clinica chirurgica;
Soliani dott. Martino, medico condotto.

Segretario:
La Perna dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 4 maggio 1956

Il prefetto: NICOSIA

(2180)

PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 45228/1, in data 10 dicembre 1955, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1951, ai vincitori del relativo concorso bandito con decreto prefettizio numero 17848, in data 28 luglio 1952 Divisione sanità;

Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti le condotte di Buddusò (centro), Mara, Ardara, Nule, Buddusò (frazione Padru) e Laerru;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla assegnazione delle suddette condotte ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 45228, del *10 dicembre 1955;*

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Satta dott. Salvatore fu Giuseppe: Buddusò (centro);
2) Pirastru dott. Salvatore di Salvatore: Mara;
3) Ledda dott. Domenico di Giuseppe: Ardara;
4) Chesseddu dott. Giovanni di Giuseppe: Nule;
5) Sanna dott. Severino di Pietro: Buddusò (frazione Padru);
6) Pilia dott. Franco fu Giuseppe: Laerru.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino della Regione sarda », e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 30 aprile 1956

Il Prefetto.

(2183)

PREFETTURA DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello di Gorizia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 15719 in data 26 agosto 1955, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del macello di Gorizia;

Visti gli atti 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 894, che modificano gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1269, e 47 del regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Sentito il Comune interessato e l'Ordine dei veterinari della Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello di Gorizia è così costituita:

Presidente:
Loricchio dott. Adriano, vice prefetto vicario.

Componenti:
Tagliavini dott. Aldo, veterinario provinciale;
Vaccari prof. Italo, ordinario di patologia speciale e clinica medica;
Stazzi prof. Pietro, docente in clinica e patologia medica veterinaria;
Malagutti dott. Mario, veterinario condotto di San Canziano d'Isonzo.

Segretario:
Cazzato dott. Vincenzo, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, grado 9º.

La Commissione espleterà i suoi lavori in Gorizia.

Gorizia, addì 28 aprile 1956

Il prefetto: DE ZERBI

(2179)

PREFETTURA DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello di Monfalcone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 15718 in data 28 agosto 1955, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del macello di Monfalcone con annesso servizio di condotta;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che modificano gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 47 del regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Sentito il Comune interessato e l'Ordine dei veterinari della Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello di Monfalcone con annesso servizio di condotta è così costituita:

Presidente:

Loricchio dott. Adriano, vice prefetto vicario.

Componenti:

Tagliavini dott. Aldo, veterinario provinciale;

Stazzi prof. Pietro, docente in chimica e patologia medica veterinaria;

Menzoni prof. Cesare, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;

de Lorenzi dott. Angelo, veterinario condotto.

Segretario:

Garra dott. Carlo, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, grado 9°.

La Commissione espleterà i suoi lavori in Gorizia.

Gorizia, addì 28 aprile 1956

Il prefetto: DE ZERBI

(2178)

PREFETTURA DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 66221 del 31 dicembre 1954, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta dei comuni di Altamura, Polignano a Mare e Putignano;

Rilevato la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Nitri dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:

Maggi dott. Pietro, medico provinciale;

Traina prof. dott. Giovanni, libero docente in clinica ostetrica;

Putignano prof. dott. Cosimo, libero docente in clinica ostetrica;

Spinelli Rosa, ostetrica condotta.

Il dott. Donato Ressa, consigliere di prefettura, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Bari.

Bari, addì 30 aprile 1956

Il prefetto: CARTA

(2204)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 351 dell'8 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1956, con cui venivano nominati gli ufficiali sanitari vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio n. 870 del 20 marzo 1954;

Rilevato che il dott. Giorgio Nicola, nominato ufficiale sanitario del comune di Minervino Murge, con dichiarazione in data 13 marzo 1956, ha rinunziato alla nomina stessa e che il dott. Palladino Giuseppe, nominato ufficiale sanitario del comune di Spinazzola, con dichiarazione in data 3 aprile 1956, ha optato per la sede di Minervino Murge, chiesta in ordine di preferenza prima della sede di Spinazzola;

Visto l'art. 37 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A modifica del precitato decreto n. 351 dell'8 febbraio 1956;

Decreta:

I seguenti medici vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio n. 870 del 20 marzo 1954, sono nominati ufficiali sanitari del Comune a fianco di ciascuno indicato:

1) Palladino Giuseppe: Minervino Murge;
2) Rescigno Francesco: Spinazzola.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

I sunnominati, pena le decadenza, devono assumere servizio entro il 1° giugno 1956, e prestare la promessa di diligenza, segretezza e fedeltà di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 26 aprile 1956

Il prefetto: CARTA

(2182)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.